CAMERA DEI DEPUTATI - 1184

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERNARDI, SANESE, PORTATADINO, LUCCHESI, FUSARO, MORAZZONI, LO BELLO, PEZZATI, LOMBARDO, BIANCO, PUMILIA, MANCINI VINCENZO, ZOPPI, ZARRO, MENEGHETTI

Presentata il 23 febbraio 1977

Nuove norme sull'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale

Onorevoli Colleghi! — La necessità di un nuovo ordinamento professionale dei ragionieri e periti commerciali è dettata dall'esigenza di adeguamento della norma alle condizioni politiche, e sociali del nostro paese, mutate rispetto alla data del vigente ordinamento (1953).

Nel pieno rispetto delle leggi generali che regolano le professioni intellettuali (decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e articolo 2222 e seguenti codice civile) e nella considerazione dei progetti di legge in materia presentati nella passata legislatura (progetto Balzamo-Savoldi), la presente proposta di legge intende apportare innovazioni non sovvertitrici all'attuale ordinamento, alle cui carenze, manifestatesi nel corso degli anni, vuole altresì sopperire.

I criteri ispiratori della presente proposta trovano la loro profonda ragione in una avvertita esigenza di maggiore democratizzazione ed articolazione delle strutture organiche e dei relativi metodi di elezione.

Essa è suddivisa in undici titoli, così denominati:

1) Titolo, oggetto ed esercizio della professione;

- 2) I Collegi dei ragionieri professionisti.
- 3) I Consigli regionali dei ragionieri commercialisti.
 - 4) Consiglio nazionale.
- 5) Gli albi e gli elenchi. Condizioni per esservi iscritti.
 - 6) La pratica e l'esame di abilitazione.
- 7) Cancellazione dall'albo o dall'elenco. Procedimento disciplinare.
 - 8) Onorari, indennità e spese.
 - 9) Disposizioni generali.
 - 10) Disposizioni transitorie.
 - 11) Disposizioni finali.

Il titolo primo comprende sei articoli e, con maggiore precisione rispetto all'attuale ordinamento, determina la sfera di competenze tecniche del ragioniere commercialista.

L'articolo 2 infatti contiene un ampio e dettagliato elenco delle attività tipiche, anche se non esclusive, della professione del ragioniere, questo anche in ottemperanza alle evolute dimensioni dell'azienda.

Sono infatti ben diciotto, rispetto alle otto dell'ordinamento vigente, le previste esplicazioni dell'attività professionale del ragioniere libero professionista.

L'articolo 3 contempla la regolamentazione dell'abusivismo, fenomeno largamente diffuso e sempre più estendentesi, rinviando, per l'aspetto penale, alle relative norme (articolo 348 e 498 del codice penale).

L'articolo 4 determina con maggiore esattezza i casi di incompatibilità, onde evitare il frequente ripetersi di casi di iscrizioni all'albo non legittime per la contemporanea esistenza di altri « status » giuridici non conciliabili con la titolarità e l'esercizio dell'attività professionale del ragioniere libero professionista.

All'articolo 5 è prevista la regolamentazione del segreto professionale, con un richiamo all'articolo 351 del codice di procedura penale.

L'articolo 6 (vigilanza) nulla innova rispetto all'articolo 5 dell'ordinamento vigente.

Il titolo secondo comprende diciassette articoli.

L'articolo 7 stabilisce un minimo inderogabile rispetto al numero necessario per la legittima costituzione di un Collegio circoscrizionale (trenta ragionieri) e precisa, con apposito comma, la natura giuridica di ente di diritto pubblico del Collegio stesso.

Più dettagliate prescrizioni sono previste anche per la costituzione di nuovi Collegi circoscrizionali.

Poco, sostanzialmente, innovano, rispetto all'attuale ordinamento, gli articoli seguenti, dall'otto al ventitrè, riguardo alla composizione del Consiglio del Collegio ed alla eleggibilità dei consiglieri; alle cariche del Consiglio; alle attribuzioni del presidente e del Consiglio stesso (tra le attribuzioni di esso è aggiunta la tenuta del registro dei praticanti); alla durata delle elezioni allo svolgimneto delle riunioni consiliari; alla decadenza della carica di consigliere; alla delegazione del Collegio presso le autorità amministrative e giudiziarie; alla sostituzione dei consiglieri (è previsto un automatismo attraverso la nomina del primo dei non eletti contrariamente al vigente ordinamento che prevede nuove elezioni); allo scioglimento del Consiglio; al collegio dei revisori dei conti (è prevista l'obbligatorietà del collegio dei revisori per ogni Collegio circoscrizionale, contrariamente al vigente statuto che contempla tale obbligo solo per i Collegi con più di cento iscritti);

all'assemblea del Collegio (è mantenuta la distizione tra assemblea in seduta elettorale e assemblea per l'approvazione del bilancio e di altri argomenti di ordinaria e straordinaria amministrazione); alle modalità per l'elezione dei consigli; agli scrutini dei voti ed all'attribuzione dei seggi; ai reclami contro i risultati delle elezioni.

Il titolo terzo introduce una novità di notevole rilievo, onde adeguare la previsione legislativa ad una realtà politica di fatto, quale è ormai l'ente Regione: l'istituzione dei Collegi regionali.

In cinque articoli, dal 24 al 28, ne fissa la sede e disciplina la composizione, ne prevede le cariche rappresentative ed esecutive, ne definisce le attribuzioni (dalla rappresentanza presso le autorità regionali alla cura dell'organizzazione, per conto del Consiglio nazionale, degli esami di abilitazione dei candidati dei Collegi della regione; dalla promozione della costituzione di organismi speciali per la tutela degli interessi degli iscritti al coordinamento della attività dei Collegi per la preparazione dei praticanti e l'aggiornamento professionale degli iscritti medesimi).

Il titolo quarto comprende sei articoli e nella sostanza ricalca il titolo terzo dell'attuale ordinamento riguardo al Consiglio nazionale.

Le modifiche più rilevanti toccano una più precisa definizione della natura giuridica di ente di diritto pubblico del Consiglio nazionale; la necessità di una votazione supplementare da parte del Collegio rappresentato in caso di non accettazione da parte di un candidato eletto, contrariamente all'ordinamento vigente che prevede l'elezione del primo non eletto nella graduatoria nazionale; la rieleggibilità dei consiglieri nazionali per non più di un triennio consecutivo.

Riguardo alle attribuzioni del Consiglio nazionale vengono confermate tutte quelle previste nell'ordinamento attuale e vengono aggiunte quelle riguardanti il potere di deliberare in materia di onorari, indennità e spese; di indire congressi nazionali di interesse professionale e culturale; di promuovere e curare studi, iniziative e pubblicazioni su argomenti sempre di interesse professionale; di agire per la soluzione delle questioni concernenti gli interessi morali, culturali e professionali della categoria.

Il titolo quinto contiene innovazioni di non grande rilieve rispetto al titolo quarto dell'ordinamento vigente.

all'articolo 35 l'indirizzo Esse sono: dello studio professionale tra le indicazioni riguardanti gli iscritti che debbono essere contenute nell'albo; la revisione degli albi entro il primo bimestre (e non trimestre) di ogni anno; la possibilità per il Consiglio del Collegio di assumere informazioni dall'autorità giudiziaria e da altre pubbliche amministrazioni prima di procedere alla iscrizione nonché la facoltà di richiedere il certificato del casellario giudiziario; all'articolo 38 l'obbligo per il richiedente di dichiarare di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità previsti all'articolo 4 del presente provvedimento, all'articolo 39, nel caso di trasferimento, l'obbligo per il richiedente di corredare la domanda inoltrata presso il Collegio dove intende trasferirsi di un nulla-osta da parte del Consiglio del Collegio di provenienza.

Il titolo sesto è totalmente innovativo rispetto all'ordinamento vigente, il quale, per la materia in questione (pratica ed esami di abilitazione), rinvia alla legge 15 luglio 1906, n. 327 (sull'esercizio della professione di ragioniere) e relativo decreto di attuazione.

Per quanto riguarda la pratica, l'articolo 49 precisa che l'ammissione ad essa non può essere consentita in caso di mancanza di uno dei requisiti prescritti dall'articolo 37 del presente provvedimento o in caso di presenza di casi di incompatibilità previsti dagli articoli 4 e 32; la pratica inoltre deve essere continuativa mentre è prevista la sottomissione disciplinare del praticante al potere del Consiglio del Collegio, l'obbligo per lui di risiedere nella circoscrizione del Collegio presso il quale è iscritto e la frequenza ai corsi eventualmente istituiti dal Collegio; per i ragionieri già professionisti è previsto il dovere morale di accogliere nei loro studi gli aspiranti alla pratica nonché il rilascio del certificato che attesti la frequenza del praticante allo studio.

Per gli esami, onde garantire la serietà, l'articolo 41 contiene previsioni riguardo alla sede, alla composizione delle commissioni, alla materia delle prove scritte ed orali; per quanto riguarda l'ammissione ad essi all'articolo 42 è prevista la non ammissibilità del candidato che abbia trascorso due anni dalla conclusione della pratica e dal rilascio del relativo certificato di frequenza; l'articolo 43 riconosce il valore giuridico di esame di stato all'esame di abilitazione.

Il titolo settimo nulla innova rispetto al titolo quinto del vigente ordinamento e contiene 13 articoli.

L'articolo 45 disciplina la cancellazione dall'albo o dall'elenco, l'articolo 46 la responsabilità disciplinare degli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale unitamente alla azione disciplinare, l'articolo 47 le pene disciplinari, l'articolo 48 la censura, l'articolo 49 i casi di radiazione, l'articolo 50 i casi di sospensione, l'articolo 51 i rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale, l'articolo 52 l'istruttoria nel procedimento disciplinare, l'articolo 53 la ricusazione e l'astensione, l'articolo 54 la notificazione delle deliberazioni, l'articolo 55 il ricorso al Consiglio nazionale, l'articolo 56 la riammissione dei radiati, l'articolo 57 la prescrizione dell'azione disciplinare.

Il titolo ottavo comprende tre articoli, nel primo dei quali, il 58, viene ribadito con determinazione il concetto del ragioniere professionista quale lavoratore autonomo, il cui compenso deve essere determinato tenendo conto dell'articolo 36 della Costituzione, ed introdotto il criterio dell'indice di svalutazione monetaria calcolato dall'Istituto centrale di statistica per la determinazione delle tariffe.

Per la fissazione dei compensi per le singole prestazioni professionali e per il deposito di documenti presso il Consiglio del Collegio nulla è innovato rispetto agli articoli 48 e 49 dell'attuale statuto.

Il titolo nono comprende due articoli, di cui il primo, il 61, relativo alle notificazioni e comunicazioni e l'altro, il 62, relativo alla riscossione dei tributi, in cui viene precisato che il contributo dovuto dagli iscritti al Consiglio nazionale viene riscosso dai Collegi locali, con la previsione della possibilità di riscossione mediante ruoli annuali compilati dal Consiglio e resi esecutivi dalla Intendenza di finanza.

Il titolo decimo è composto di quattro articoli, che regolano il passaggio dall'attuale ordinamento al presente provvedimento, riguardanti i diritti acquisiti; la scadenza dei Consigli dei Collegi, dei revisori dei conti e del Consiglio nazionale, le norme di attuazione, la tariffa professionale.

Il titolo undecimo, infine, contiene un unico articolo, nel quale è prevista l'abrogazione di ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

TITOLO, OGGETTO ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

ART. 1.

(Titolo professionale).

Ai ragionieri e periti commerciali che abbiano superato, dopo il prescritto pediodo di pratica, l'esame di ammissione all'esercizio della professione spetta il titolo professionale di ragioniere commercialista.

ART. 2.

(Oggetto della professione).

Al ragioniere commercialista è riconosciuta specifica competenza in tema di ragioneria ed economia aziendale pubblica e privata, di tecnica commerciale, amministrativa, bancaria, doganale e finanziaria di arbitraggi, di certificazione aziendale, di società, associazioni, consorzi ed enti economici pubblici e privati in genere.

In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:

- 1) La progettazione, la costituzione, l'organizzazione, l'amministrazione, la fusione, e la liquidazione di imprese ed aziende di erogazione di ogni genere;
- 2) La costituzione, la trasformazione, la fusione anche per concentrazione, lo scioglimento e la liquidazione di società ed enti.

La formazione dei bilanci delle società ed enti di cui al punto che precede, le indagini sulla relativa contabilità, la certificazione dei bilanci: ogni altro tipo di ispezione, revisione e controllo amministrativo.

3) L'amministrazione, la sistemazione, la liquidazione e la divisione di patrimoni, di eredità e di singoli beni, la formazione di piani di liquidazione nei giudizi di graduazione, nonché la funzione di curatore

dell'inabilitato, di tutore e di curatore dell'incapace e dell'assente;

- 4) La custodia e la conservazione di imprese, di patrimoni, di diritti e di beni quale che sia il loro stato giuridico, nonché le funzioni di sequestratario giudiziale;
- 5) Le ispezioni, le revisioni amministrative e contabili, le perizie, le consulenze tecniche ed i motivati pareri;
- 6) La valutazione e la revisione di aziende, di patrimoni, di beni e di diritti, anche per le operazioni finanziarie;
- 7) La formazione dei piani contabili, l'organizzazione, la riorganizzazione e le rilevazioni e revisioni contabili;
- 8) La programmazione ed i piani di sviluppo nazionali e regionali;
- 9) I regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime ed aeree e di danni in genere;
- 10) I concordati stragiudiziali con i creditori, la cessione dei beni ed il mandato a liquidare e ad ogni relativa consulenza ed assistenza al debitore;
- 11) Le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure concursuali, di commissario governativo delle società cooperative e di amministratore e di liquidatore giudiziario delle società, nonché l'assistenza nelle procedure medesime;
- 12) La consulenza e l'assistenza nelle procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa;
- 13) La funzione di sindaco e di revisore dei conti, nonché la presidenza dei collegi dei sindaci o dei revisori dei conti delle società ed enti anche a partecipazione statale;
- 14) La funzione di segretario delle assemblee straordinarie di società di capitali e di cooperative, qualora disposizioni legislative lo consentano;
- 15) La consulenza, l'assistenza, la rappresentanza ed il patrocinio in materia amministrativa e tributaria;
- 16) La consulenza, l'assistenza nella trattazione, la redazione degli atti relativi e l'assistenza alle stipulazioni;

- 17) Gli arbitrati rituali ed irrituali, gli arbitramenti, le composizioni amichevoli e le transazioni;
- 18) La consulenza, l'assistenza ed il patrocinio in materia di rapporti di lavoro.

Le funzioni professionali di cui al presente ordinamento possono essere esercitate soltanto dai ragionieri commercialisti e da quelle altre categorie di liberi professionisti cui siano espressamente riservate da leggi e regolamenti appositi. L'autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni debbono affidare gli incarichi relativi all'attività di cui al presente articolo ai ragionieri commercialisti, nonché alle citate altre categorie professionali, nei limiti di cui al comma precedente; salvo nei casi in cui debbono essere espletati, per legge, da propri dipendenti.

La elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei ragionieri commercialisti.

Le attività professionali – quando non sussistano contrarie disposizioni di legge – possono essere esercitate anche collettivamente dagli iscritti all'albo; la relativa associazione professionale potrà essere registrata presso il Collegio od i Collegi di appartenenza, mediante apposita annotazione nei rispettivi albi, a richiesta degli interessati.

ART. 3.

(Abuso del titolo o dell'esercizio professionale).

L'uso abusivo del titolo di «ragioniere commercialista» o l'esercizio della professione di cui all'articolo 2 da parte di chi non ne abbia titolo, sono puniti rispettivamente a norma degli articoli 498 e 348 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 4.

(Incompatibilità).

L'esercizio della professione di ragioniere commercialista è incompatibile:

a) con ogni altro professione escluse quelle di insegnamento, ovvero di carattere scientifico, letterario, artistico e giornalistico, purché non diano luogo a rapporto im-

piegatizio od alla qualificazione di giornalista professionista;

- b) con la qualità di ministro di qualsiasi culto;
- c) con l'esercizio del commercio o di affari o di speculazioni di natura commerciale, con l'esercizio di attività di rappresentante, di mediatore ed ausiliario del commercio, di agente di cambio, di agente di assicurazioni, di ricevitore del lotto e di ogni altro giuoco o scommessa, di appaltatore di servizio pubblico, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali;
- d) con la qualifica di impiegato dello Stato, di regioni, province e comuni e di qualsiasi ente, istituto ed amministrazione pubblica, fatta eccezione per i docenti di università o di altri istituti di istruzione;
- e) con ogni altra attività lavorativa subordinata;
- f) con la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società di qualsiasi forma avente di fatto oggetto commerciale.

ART. 5.

(Segreto professionale).

I ragionieri commercialisti hanno l'obbligo del segreto professionale.

Essi non possono, senza autorizzazione del cliente, essere obbligati in alcuna sede, giudiziale, amministrativa o arbitrale, a deporre su ciò che sia stato loro confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragioni del loro ufficio o della loro professione, e ad esibire od a lasciare ispezionare i documenti ed i fascicoli ad essi affidati per le stesse ragioni.

Si applicano, in ogni caso, per i ragionieri commercialisti le disposizioni di cui all'articolo 351 del codice penale.

ART. 6.

(Vigilanza sull'esercizio della professione).

L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di ragioniere commercialista spetta al Ministro di grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte d'appello.

TITOLO II

I COLLEGI DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI

ART. 7.

(Circoscrizione territoriale dei Collegi).

In ogni circoscrizione di tribunale nel cui territorio esercitano la professione almeno trenta ragionieri commercialisti è costituito, con sede nel comune capoluogo, il Collegio dei ragionieri commercialisti retto da un Consiglio.

I Collegi sono persone giuridiche di diritto pubblico.

Se il numero dei ragionieri commercialisti è inferiore a trenta, essì sono iscritti nell'albo di un Collegio vicino determinato dal Consiglio nazionale.

Per la costituzione di un nuovo Collegio il Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale. Il commissario espletato l'incarico, trasmette l'albo al Ministero di grazia e giustizia il quale, sentito il parere del Consiglio nazionale ed accertata la sussistenza del numero di professionisti necessario per la costituzione del Consiglio a norma del primo comma, incarica il commissario stesso di indire le elezioni del Consiglio.

ART. 8.

(Composizione del Consiglio del collegio, eleggibilità dei consiglieri).

Il Consiglio del collegio è composto di tre membri se gli iscritti all'albo non superano i cinquanta, di sette se superano i cento ma non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento ma non i duemila, di un numero di membri in ragione di uno ogni duecento o frazione di duecento iscritti all'albo se questi superano i duemila.

Gli iscritti all'albo eleggono il Consiglio.

I componenti del Consiglio restano in carica un triennio e non sono rieleggibili per più di due trienni.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio rimane in carica quello uscente.

ART. 9.

(Cariche del Consiglio).

Ciascun Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente, un segretario ed un tesoriere.

In mancanza del presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

In mancanza del segretario, ne fa le veci un altro consigliere designato dal Consiglio.

ART. 10.

(Attribuzioni del presidente).

Il presidente ha la rappresentanza del Collegio di cui convoca e presiede le assemblee; egli deve convocare l'assemblea ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei consiglieri ovvero da un decimo degli iscritti.

ART. 11.

(Attribuzioni del Consiglio).

Il Consiglio del collegio, oltre alle altre funzioni e compiti stabiliti dal presente ordinamento e da altre norme di legge, ha in particolare le seguenti attribuzioni:

- a) vigila per il mantenimento della indipendenza e del decoro professionale, per l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione;
- b) custodisce l'albo degli iscritti e l'elenco speciale, ne cura la tenuta e provvede alle iscrizioni, al trasferimento, alle rinunce, alle cancellazioni, alle riiscrizioni, alle sospensioni secondo le norme del presente ordinamento;
- c) vigila per la tutela del titolo e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonché per il decoro e per la indipendenza del Collegio;
- d) esercita la funzione disciplinare e adotta i relativi provvedimenti;
- e) promuove le iniziative intese al perfezionamento della normativa professionale;
- f) interviene su concorde richiesta delle parti per comporre le contestazioni insorte

in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti all'albo, nonché tra questi ed i loro clienti:

- g) dà pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;
- h) provvede all'amministrazione dei beni ed alla gestione finanziaria del Collegio, alla redazione annuale del conto preventivo e del conto consuntivo e a quanto altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Collegio;
- i) designa il candidato per le elezioni del Consiglio nazionale;
- l) designa i rappresentanti del Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
- m) delibera la convocazione dell'assemblea:
- n) rilascia a richiesta i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
- o) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti all'albo e all'elenco speciale per le spese del proprio funzionamento, che riscuoterà unitamente ai contributi che ciascun iscritto deve versare al Consiglio regionale e nazionale;
- p) cura la tenuta del registro dei praticanti e provvede alle relative iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti;
- q) vigila sul regolare svolgimento della pratica, e sull'adempimento da parte dei ragionieri esercenti la professione al dovere di cui all'articolo 40, settimo capoverso.

ART, 12.

(Riunioni consiliari).

Il presidente del Collegio convoca il Consiglio periodicamente, con la frequenza richiesta dal numero e dalla importanza degli argomenti e dalle pratiche da trattare; deve, altresì, convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci e per la loro validità occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il verbale della riunione, redatto a cura del segretario e sottoscritto dal presidente, è soggetto all'approvazione del Consiglio.

ART. 13.

(Decadenza dalla carica di consigliere).

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per quattro volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio del Collegio, nel verbale della riunione che l'ha determinata, con deliberazione da notificare al Consiglio nazionale ed all'interessato, entrambe nel termine di cui all'articolo 15.

ART. 14.

(Delegazione del collegio).

Il Consiglio del collegio di cui all'articolo 7, terzo comma, avuto riguardo al numero di coloro che vi esercitano la professione, può nominare, nella circoscrizione in
cui non esiste albo, una delegazione di uno
o più professionisti che rappresenta il Consiglio nei rapporti con le autorità giudiziarie e amministrative.

ART. 15.

(Sostituzione dei componenti del Consiglio).

Alla sostituzione dei consiglieri deceduti dimissionari o decaduti per assenza, si procede mediante attribuzione del seggio al primo non eletto della lista cui appartiene il membro sostituito.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio. Le cessazioni dalla carica, debbono essere comunicate entro quindici giorni al Consiglio nazionale, indicandone il motivo.

ART. 16.

(Scioglimento del Consiglio).

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni,

alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

ART. 17.

(Collegio dei revisori dei conti).

Ogni Collegio ha un Collegio di revisori dei conti. Tale Collegio è composto da tre membri per i Collegi con mille iscritti e da cinque se il numero degli iscritti è maggiore.

Esso controlla la gestione economica del Collegio sia sotto il profilo di legittimità che di merito.

Il Collegio dei revisori deve redigere una relazione scritta annuale che, unitamente ai bilanci ed alla relazione del tesoriere e del presidente, deve essere inviata agli iscritti con trenta giorni di anticipo rispetto all'assemblea annuale.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 18.

(Assemblea del Collegio).

L'assemblea del Collegio:

- a) elegge i consiglieri ed i revisori del Collegio;
- b) discute ed approva il conto consuntivo e quello preventivo;
- c) tratta argomenti attinenti all'esercizio e agli interessi della professione, proposti dal Consiglio o indicati nella domanda di convocazione straordinaria da parte di almeno un decimo degli iscritti all'albo.

ART. 19.

(Convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei conti e per altri argomenti).

L'assemblea degli iscritti all'albo o all'elenco per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo ha luogo en-

tro il primo trimestre di ogni anno. Le assemblee per la trattazione della materia di cui alla lettera c) dell'articolo 18 sono convocate ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e, senza indugio, quando ne sia stata fatta domanda, con le indicazioni degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli iscritti all'albo. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno quindicì giorni prima, è spedito per posta mediante raccomandata a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile nella sede del collegio per la durata di detto termine. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive. Salvo il disposto dell'articolo 20, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti, ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente e il segretario del Consiglio sono rispettivamente il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.

Constatata la validità dell'assemblea, qualora un quinto dei presenti ne faccia domanda, il presidente e il segretario sono nominati dall'assemblea. Quest'ultima disposizione non si applica per le elezioni del Consiglio del collegio.

ART. 20.

(Assemblea per la elezione dei consiglieri e dei revisori dei conti).

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dovranno tenersi entro i due mesi precedenti a quello in cui esso scade.

La convocazione dell'assemblea per le elezioni del Consiglio deve essere convocata almeno 70 giorni prima della data prevista, con avviso spedito per posta a tutti gli iscritti all'albo esclusi i sospesi dall'esercizio professionale e gli iscritti all'elenco speciale.

In caso di mancata convocazione nei termini sopra indicati, provvede il Consiglio nazionale a richiesta di qualsiasi interessato

o d'ufficio, mediante commissario appositamente nominato, il quale è anche il presidente dell'assemblea.

In occasione delle elezioni di cui all'articolo precedente, si procede anche a quella del Collegio dei revisori dei conti.

ART. 21.

(Modalità per le elezioni dei Consigli dei collegi).

Per i Consigli composti da tre, cinque o sette membri questi sono eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede bianche nelle quali gli elettori non possono indicare un numero di nomi superiore a due terzi di quello dei consiglieri da eleggere. Negli altri casi le elezioni avvengono con il sistema della proporzionale pura sulla base delle liste, contenenti ciascuna un numero di candidati non superiore ai consiglieri da eleggere. Il voto è espresso su una scheda stampata contenente tanti simboli o nomi simbolici quante sono le liste concorrenti all'elezione nonché lo spazio per esprimere i voti di preferenza nel numero pari a un quinto degli eligendi. I simboli o i nomi simbolici e le liste, con le relative accettazioni alla candidatura, devono essere depositate, almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni, presso i Consigli dei collegi; esse devono essere presentate da almeno il due per cento degli iscritti al collegio. Nessuno può essere candidato in più di una lista e nessun elettore può presentare più di una lista. Le firme dei presentatori, come quelle di accettazione dei candidati, sono ricevute e autenticate da un notaio o dal segretario del Consiglio del collegio a cui questi appartengono.

Le votazioni per l'elezione dei revisori dei conti si svolgono con le modalità determinate per i consigli. Il voto si esprime su una scheda separata da quella per l'elezione dei consiglieri.

ART. 22.

(Durata delle elezioni – scrutini dei voti – attribuzione dei seggi).

Le votazioni devono essere effettuate nei termini fissati dal Consiglio ed indicati nell'avviso di convocazione.

Tali termini non devono essere inferiori a:

- otto ore in una unica giornata per i Collegi aventi un numero di iscritti non superiore a cento;
- quattordici ore in due giornate consecutive per i Collegi aventi un numero di iscritti non superiore a cinquecento;
- venti ore in tre giorni consecutivi per i Collegi aventi un numero di iscritti pari o maggiore di 500.

Chiuse le elezioni, si procede immediatamente allo spoglio delle schede, da parte delle sezioni elettorali in cui sono presenti rappresentanti di ciascuna lista. Nelle elezioni per le quali è previsto il sistema proporzionale puro, (collegi con oltre 500 iscritti) al termine dello spoglio si procede alla attribuzione dei seggi a ciascuna lista in proporzione ai suffragi ottenuti. I seggi non attribuiti a quozienti pieni sono distribuiti in ordine decrescente a favore delle liste che hanno riportato un più alto quoziente di resto. Nell'ambito di ciascuna lista sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Mancando le preferenze o in caso di parità delle stesse, il seggio è attribuito secondo l'ordine numerico indicato nella lista.

ART. 23.

(Reclami contro i risultati delle elezioni).

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto all'albo del Collegio può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.

TITOLO III

I CONSIGLI REGIONALI DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI

ART. 24.

(Sede a disposizione del Consiglio regionale).

Il Consiglio regionale ha sede presso il Collegio della città capoluogo di regione. Il Consiglio regionale è composto dai presidenti dei Collegi esistenti nella regione od

altro consigliere designato dal presidente del collegio che non potesse assumere la carica.

Il consigliere designato dal presidente del Collegio scade dalla carica quando cessa dalla propria il presidente che lo ha designato.

Nella ipotesi di regioni con un unico Collegio dei ragionieri commercialisti, il presidente ed il Consiglio del collegio hanno anche le attribuzioni previste dagli articoli 26 e 27.

ART. 25.

(Cariche del Consiglio regionale).

Ciascun Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti un presidente ed un segretario.

Il segretario ha anche funzioni di tesoriere

In mancanza del presidente ne fa le veci il componente più anziano di nomina come Consigliere regionale, e in caso di pari anzianità quello più anziano per iscrizione all'albo.

In mancanza del segretario ne fa le veci un consigliere designato dal Consiglio.

ART. 26.

(Attribuzioni del Presidente).

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio regionale.

ART. 27.

(Attribuzioni del Consiglio).

- Il Consiglio del Collegio ha le seguenti attribuzioni:
- a) rappresentare i Collegi della regione nei rapporti con enti e autorità regionali o aventi giurisdizione territoriale comprendente quella di più Collegi della regione;
- b) promuovere la costituzione di organismi speciali, anche aventi potere di rappresentanza legale e personalità giuridica, al fine di tutelare in ogni sede gli interessi dei ragionieri commercialisti iscritti agli albi:
- c) cura l'organizzazione per conto del Consiglio nazionale, degli esami di abilitazione dei candidati dei Collegi della regione;

d) collabora e coordina l'opera dei collegi per l'aggiornamento professionale dei ragionieri commercialisti e per la preparazione dei praticanti.

ART. 28.

(Riunioni consiliari).

Il presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio periodicamente, con la frequenza del Consiglio stesso fissata, nonché tutte le volte che se ne presenta la necessità o l'opportunità.

Valgono per le riunioni del Consiglio regionale le norme previste all'articolo 12 per il Consiglio dei collegi.

TITOLO IV

IL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 29.

(Sede, composizione ed elezione del Consiglio nazionale).

Il Consiglio nazionale dei ragionieri commercialisti ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio nazionale è persona giuridica di diritto pubblico.

Esso è composto di undici membri eletti dal Consiglio dei collegi fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione all'albo.

Ogni Consiglio di collegio non può eleggere più di un candidato.

A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti all'albo ed un voto ogni cento iscritti in più o frazione di cento.

I Consigli dei collegi devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale; alla convocazione provvede il Ministero di grazia e giustizia.

Ogni Consiglio di collegio comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti all'albo, il nome, la data e il luogo di iscrizione all'albo, la data di nascita e l'indirizzo del candidato designato, ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti. La com-

missione, verificata la osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.

Nel caso in cui un candidato eletto dichiari di non accettare la nomina si procede per la sua sostituzione ad elezione supplementare da parte dei Consigli che lo hanno designato e dei Consigli il cui candidato designato nella prima elezione, non sia eletto.

I membri del Consiglio nazionale restano in carica per un triennio e non sono rieleggibili consecutivamente per più di due trienni. I tre anni decorrono dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

ART. 30. (*Cariche*).

Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio nazionale.

ART. 31.

(Incompatibilità, sostituzione dei componenti, decadenza).

Non si può far parte contemporaneamente del Consiglio di un collegio, e del Consiglio nazionale.

In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinunzia alla carica di componente del Consiglio del collegio.

Il consigliere nazionale che, senza giustificato motivo, non intervenga, per tre volte coansecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio nazionale con deliberazione da notificare all'interessato e da comunicare al Ministero di grazia e giustizia.

La sostituzione dei componenti il Consiglio nazionale che sono venuti a mancare per qualsiasi causa dall'ufficio, avviene mediante elezione suppletiva da parte dei Consigli dei collegi, indicati nel nono comma dell'articolo 29 negli stessi termini e con le stesse modalità specificate in tale articolo.

Il consigliere così eletto resta in carica per il restante periodo di durata del Consiglio nazionale.

Se per qualsiasi causa viene a mancare più della metà dei componenti il Consiglio nazionale, questo si intende decaduto nella sua totalità ed il presidente deve dare immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia, il quale provvede ad indire le elezioni a norma dell'articolo 29.

ART. 32.

(Attribuzioni).

- Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:
- a) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- b) coordina e promuove le attività dei Consigli regionali e dei Collegi per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- c) vigila per il regolare funzionamento dei Consigli regionali e dei Collegi;
- d) decide sulla riunione degli albi e sulla loro separazione;
- e) designa i rappresentanti dei ragionieri commercialisti presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
- f) stabilisce ai Collegi una tassa per la iscrizione all'albo e all'elenco, nonché per il rilascio dei certificati e di copia di pareri per la liquidazione degli onorari;
- g) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dei collegi in materia di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e sui reclami relativi alle elezioni dei Consigli dei collegi;
- h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua com-

petenza, da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia;

- i) delibera sulle materie di cui all'articolo 58 e sulle altre norme delle quali gli è demandata la formulazione dal presente ordinamento; tali deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia;
- l) indice periodicamente congressi nazionali di interesse professionale e culturale, ne cura l'organizzazione e stabilisce le norme per il loro funzionamento;
- m) promuove e cura studi, iniziative e pubblicazioni su argomenti di interesse professionale;
- n) agisce per la soluzione delle questioni concernenti gli interessi morali, culturali e professionali della categoria;
- o) indice, fissandone la data, gli esami di cui al sesto comma dell'articolo 37 ed assegna i temi per le prove scritte.

ART. 33.

(Riunioni del Consiglio nazionale).

Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo a richiesta di almeno cinque membri.

Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente e del vice presidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti, e in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 34.

(Notificazione delle decisioni).

Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati, al Pubblico ministero presso la Corte di appello del distretto al quale l'interessato appartiene nonché al Consiglio del collegio ed al Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO V

GLI ALBI E GLI ELENCHI — CONDIZIONE PER ESSERVI ISCRITTI

ART. 35.

(Albo ed elenco speciale).

Il Consiglio di ciascun Collegio custodisce l'albo dei ragionieri commercialisti.

L'albo e l'elenco speciale devono contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il Comune di residenza e l'indirizzo dello studio professionale, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale questa è stata disposta. L'albo e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine di anzianità della iscrizione e riportano un indice alfabetico che richiama il numero d'ordine di anzianità.

Il Consiglio del collegio delibera sulle variazioni da apportare all'albo ed all'elenco per iscrizioni, trasferimenti, rinunce, cancellazioni, reiscrizioni, sospensioni e radiazioni secondo le norme del presente ordinamento.

Entro il primo bimestre di ogni anno procede alla revisione dell'albo e dell'elenco speciale mediante il controllo delle variazioni apportate con le singole deliberazioni adottate durante l'anno precedente.

Per accertare la sussistenza dei requisiti per la iscrizione al Collegio, il Consiglio può assumere informazioni dall'autorità giudiziaria, dalle amministrazioni, enti ed uffici pubblici. Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di richiedere il certificato del casellario del richiedente l'iscrizione e dell'iscritto, nonché copia delle sentenze civili e penali ovvero di atti o provvedimenti penali che lo riguardano.

L'albo, a cura del Consiglio del collegio, deve essere inviato entro il primo trimestre, al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, alla Cassa di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, all'autorità giudiziaria locale, agli enti regionali ed alle pubbliche amministrazioni locali, agli altri Consigli dei collegi ed a tutti gli iscritti.

Il Consiglio nazionale può emanare norme regolamentari per la tenuta dell'albo e dell'elenco, per la sua riproduzione a stampa e per il suo invio, nonché prescrivere l'invio stesso anche ad autorità ed enti non indicati nel comma precedente, sentito il parere dei Consigli regionali.

Coloro che, a norma dell'articolo 3, non possono esercitare la professione, pur avendone i requisiti, sono iscritti a loro richiesta in uno speciale elenco contenente tutte le indicazioni previste per l'albo.

ART. 36.

(Divieto di iscrizione a più albi ed elenchi speciali – Anzianità).

Il ragioniere commercialista deve iscriversi unicamente all'albo della circoscrizione ove ha la residenza anagrafica. Non si può essere iscritti che in un solo albo professionale.

L'infrazione di tale divieto dà luogo alla cancellazione, salvo che l'interessato non rinunzi ad altre iscrizioni.

La data di iscrizione all'albo stabilisce l'anzianità.

Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.

ART. 37.

(Requisiti per l'iscrizione).

Per ottenere l'iscrizione all'albo o all'elenco speciale dei ragionieri commercialisti è necessario:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano ovvero cittadino di altro Stato estero a condizione di reciprocità;
- 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
 - 3) essere di condotta irreprensibile;
- 4) essere in possesso del diploma scolastico di ragioniere e perito commerciale conseguito in un istituto tecnico dello Stato italiano oppure di analogo titolo di studio rilasciato da Stato estero a condizione di reciprocità;
- 5) aver compiuto, dopo il conseguimento del titolo di studio di cui al precedente n. 4), un periodo di pratica professionale durante almeno due anni consecutivi presso un ragioniere commercialista;
- 6) aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di ragioniere commercialista;

7) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del Collegio al cui albo si chiede l'iscrizione.

Non possono ottenere l'iscrizione all'albo e all'elenco speciale coloro che hanno riportato condanne a pene che, a norma della presente legge, danno luogo alla radiazione dall'albo e dall'elenco o che sono iscritti ad altri albi professionali.

ART. 38.

(Domanda di iscrizione).

La domanda di iscrizione all'albo o all'elenco speciale, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente ordinamento, deve essere presentata al Consiglio del collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza ovvero a quello determinato a norma dell'articolo 7, terzo comma.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, fra l'altro, di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità, previsti dal presente ordinamento.

Nel caso di dichiarazione falsa, colui che, in base ad essa ha ottenuto l'iscrizione, è radiato; se l'incompatibilità nel frattempo è cessata, nei suoi confronti si apre procedimento disciplinare.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta, non può essere pronunziato se non dopo aver sentito il richiedente.

Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

La deliberazione adottata su relazione di un consigliere, è motivata e deve essere notificata, entro quindici giorni all'interessato e dal Pubblico ministero presso il Tribunale.

Contro tale deliberazione, l'interessato ed il Pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

Il ricorso del Pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel quinto comma del presente articolo, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.

ART. 39.

(Trasferimento).

Il ragioniere commercialista che trasferisce la residenza deve chiedere il trasferimento della iscrizione all'albo o all'elenco speciale dela nuova residenza. A tale fine presenta domanda al Consiglio del Collegio presso il quale deve trasferirsi, corredata dal nulla-osta da parte del Consiglio del Collegio di provenienza.

Il Collegio di provenienza deve trasmettere senza indugio il fascicolo dell'interessato a Collegio al quale è stata presentata la domanda di iscrizione per trasferimento.

In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva all'albo precedente.

Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia sospeso dall'esercizio della professione. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

TITOLO VI

LA PRATICA E L'ESAME DI ABILITAZIONE

ART. 40.

(La pratica professionale).

La pratica consiste in un effettivo tirocinio della professione di ragioniere nelle sue diverse esplicazioni e deve essere eseguita con assiduità e profitto.

L'ammissione alla pratica è deliberata dal Consiglio del collegio. La sua durata decorre dalla data della deliberazione.

Il praticante è iscritto in apposito registro tenuto dal Consiglio del collegio. Non può ottenere l'ammissione alla pratica colui che non abbia i requisiti prescritti all'articolo 37 o si trovi in uno dei casi di incompatibilità o indegnità previsti dagli articoli 4 e 37 secondo comma.

La pratica deve essere continuativa, se interrotta per oltre un anno deve essere ricominciata; se interrotta per legittimo impedimento, può essere completata. I praticanti sono soggetti al potere discipinare del Consiglio del collegio. La sospensione,

se protratta per oltre un anno, produce gli effetti di cui alla prima ipotesi del quinto comma del presente articolo. In caso di radiazione dal registro dei praticanti, la nuova iscrizione può essere concessa soltanto se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 56.

Il praticante ha l'obbligo di risiedere nella circoscrizione del Collegio presso il quale è iscritto. Il trasferimento in altra circoscrizione con le modalità, in quanto applicabili, di cui all'articolo 39 non può avvenire se non in caso di effettivo trasferimento di residenza e sempre che la pratica stessa possa essere proseguita o ripresa presso altro ragioniere iscritto all'albo del Collegio di trasferimento.

I ragionieri hanno il dovere morale, nei limiti della loro possibilità, di accogliere nei loro studi gli aspiranti alla pratica. Il Consiglio del collegio vigila e collabora affinché tale dovere sia adempiuto.

I praticanti devono frequentare i corsi eventualmente istituiti dal Collegio, e la segreteria di questo ne accerterà la frequenza.

A conclusione della pratica, il ragioniere presso il quale è stata compiuta, rilascerà un certificato attestante la frequenza del praticante allo studio ed i compiti ai quali il praticante si è effettivamente applicato. Analoga certificazione deve essere rilasciata in caso di interruzione per trasferimento.

Il Consiglio del collegio, sulla base di dette certificazioni, ove risultino rispettate le condizioni di cui al primo comma, rilascia il certificato di compiuta pratica, necessario per 'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione.

Il Consiglio del collegio ove ritenga che la pratica sia stata svolta in modo incompleto in quanto ristretta a settori particolari e, non sia stata integrata dalla frequenza di corsi preparatori, ordina la prosecuzione della pratica indicando i settori ai quali essa va particolarmente rivolta.

ART. 41.

(Gli esami).

L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere commercialista è indetto ogni anno con deliberazione del Consiglio nazionale dei ragionieri.

L'esame ha carattere preminentemente professionale. L'esame è unico in tutto il

territorio della Repubblica e si svolge presso i Collegi dei capoluoghi sede di Consiglio regionale.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Consiglio nazionale dei ragionieri, su designazione dei Consigli regionali e sono composte da un magistrato di Corte d'appello, che ne sarà il presidente e da quattro ragionieri con dieci anni di iscrizione all'albo.

Uno dei commissari deve essere scelto fra gli iscritti all'albo del Collegio presso il quale si tengono gli esami ed ha funzioni di segretario della commissione.

Le prove scritte sono due ed hanno per oggetto: la ragioneria applicata, il diritto societario e la legge fallimentare. I temi sono assegnati dal Consiglio nazionale che li trasmette ai presidenti delle commissioni in busta sigillata da aprire alla presenza dei candidati previa constatazione dell'integrità dei sigilli. Il tempo assegnato per lo svolgimento delle prove non superiore alle sette ore, deve essere indicato in calce ai testi dei temi.

La prova orale è pubblica e verte, oltre che su quelle di cui al comma precedente sulle seguenti materie: diritto delle obbligazioni, diritto tributario, diritto di famiglia ed etica professionale.

ART. 42.

(Ammissione all'esame).

Sull'ammissione all'esame delibera, in base ai titoli, il Consiglio del collegio presso il quale l'aspirante ha completato la pratica professionale.

Contro le deliberazioni di esclusione del Consiglio del collegio, il candidato escluso può reclamare al Consiglio nazionale dei ragionieri.

Non può essere ammesso all'esame il candidato che, dopo aver concluso la pratica ed ottenuto il certificato di cui all'articolo 40, abbia lasciato trascorrere due anni prima di presentarsi a sostenere l'esame.

È vietato sostenere l'esame di abilitazione in sede diversa da quella prevista per il Collegio in cui il praticante ha concluso la pratica.

È vietato, per un anno dal superamento dell'esame di abilitazione, di iscriversi in un Collegio diverso da quelli facenti parte della Regione nella quale si è sostenuto l'esame.

Camera dei Deputati

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 43.

(Svolgimento delle prove).

Gli elaborati scritti devono essere svolti su carta fornita dalla commissione e non devono contenere nomi o segni atti ad identificare il candidato che li consegna chiusi in una busta, pure fornita dalla commissione, nella quale è riposta anche altra busta chiusa contenente le generalità del candidato.

L'identificazione del candidato deve avvenire solo dopo che la commissione ha attribuito il proprio voto all'elaborato.

Ciascun commissario dispone di dieci voti ed il voto attribuito risulta quindi dalla somma dei voti assegnati dai cinque componenti la commissione.

Il voto finale è rappresentato dalla media dei tre riportati nelle singole prove.

L'abilitazione è conseguita quando il candidato abbia ottenuto come voto finale non meno di 30/50 e in nessuna prova meno di 20/50.

A conclusione della prova orale, il pre sidente proclama il candidato abilitato o respinto.

In quest'ultimo caso non viene indicato il voto finale riportato.

ART. 44.

(Valore giuridico dell'esame).

L'esame di abilitazione alla professione di ragioniere commercialista ha valore di esame di stato.

TITOLO VII

CANCELLAZIONE DALL'ALBO O DALL'ELENCO — PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 45.

(Cancellazione dall'albo o dall'elenco).

Oltre che nel caso di rinunzia dell'iscritto, la cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio del collegio, di ufficio o su richiesta del Pubblico ministero:

1) nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 4:

- 2) quando è venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 7) dell'articolo 37 o si rende irreperibile, salvo i casi di radiazione;
- 3) quando venga a trovarsi, dopo la iscrizione, in uno dei casi, di cui al secondo comma dell'articolo 37.
- Il Consiglio del collegio pronuncia la cancellazione dall'elenco speciale nel caso di rinuncia ed in quelli indicati ai numeri 2) e 3) del presente articolo.

La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia e di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

Le deliberazioni del Consiglio del collegio sono notificate entro quindici giorni all'interessato ed al Pubblico ministero presso il Tribunale.

L'interessato ed il Pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il ragioniere commercialista cancellato dall'albo o dall'elenco speciale ha diritto di esservi riiscritto, qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione sono applicate le disposizioni dell'articolo 37.

ART. 46.

(Responsabilità disciplinare degli iscritti all'albo o all'elenco speciale – Azione disciplinare).

Il ragioniere commercialista che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Salvo il disposto dell'articolo 49, commi secondo e terzo, il Consiglio del collegio che custodisce l'albo o l'elenco speciale in cui l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del Pubblico ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio, oppure su richiesta degli interessati.

Se l'incolpato è membro del Consiglio del collegio, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al Consiglio costituito nel capoluogo di regione e, se egli appartiene a quest'ultimo, al Consiglio, costituito nel capoluogo della regione vicina, determinata dal Consiglio nazionale.

ART. 47.

(Pene disciplinari).

Le pene disciplinari che il Consiglio può, secondo i casi, applicare sono:

- 1) la censura;
- 2) la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni;
 - 3) la radiazione.

ART. 48.

(La censura).

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo.

ART. 49.

(Casi di radiazione).

La radiazione è pronunciata contro il ragioniere commercialista che ha, con la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della professione.

La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo o dall'elenco.

Importano parimenti la radiazione di diritto:

- 1) l'interdizione dei pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni o la interdizione della professione per una eguale durata;
- 2) il ricovero in un manicomio giudiziario, nei casi indicati dall'articolo 222 comma secondo, del Codice penale e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione nei casi previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo è dichiarata dal Consiglio del collegio, sentito, ove lo creda, l'interessato.

ART. 50.

(Casi di sospensione).

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

- a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215 del Codice penale, comma terzo, numeri 1, 2 e 3;
- c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

La sospensione e dichiarata dal Consiglio del collegio, sentito, ove lo creda, il professionista.

Il Consiglio del collegio, osservata la forma del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale, nonché a carico degli iscritti che non adempiono, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dal presente ordinamento. La sospensione inflitta per questo ultimo motivo è revocata, con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di avere pagato la somma dovuta.

Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del presente articolo ed in quello di omesso pagamento dei contributi la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

Il ragioniere commercialista cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorra in una nuova mancanza.

ART. 51.

(Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale).

Il ragioniere commercialista, iscritto all'albo o all'elenco, che sia stato sottoposto a giudizio penale, è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

ART. 52.

(Istruttoria nel procedimento disciplinare).

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 49, ultimo comma, e 50, secondo comma, nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.

L'incolpato ha facoltà di presentare documenti o memorie difensive.

ART. 53.

(Ricusazione ed astensione).

I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrono i motivi indicati nell'articolo 51 del Codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.

Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella città capoluogo di regione. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito nel capoluogo di regione viciniore.

Il Consiglio competente, ai termini del comma precedente, se autorizza l'astensione e riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio del collegio cui appartengano i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 54.

(Notificazione delle deliberazioni),

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al Pubblico ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede, nonché al Procuratore generale presso la Corte di appello, al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale.

ART. 55.

(Ricorso al Consiglio nazionale).

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento, riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una pena disciplinare più grave. Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

ART. 56.

(Riammissione dei radiati).

Il ragioniere commercialista radiato dall'albo o dall'elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo deriva da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 38.

ART. 57.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO VIII

ONORARI, INDENNITA E SPESE

ART. 58.

(Criteri per la determinazione).

Il ragioniere commercialista è un lavoratore autonomo e le sue prestazioni devono essere retribuite, tenuto conto dell'articolo 36 della Costituzione.

I compensi minimi ed i compensi massimi sono fissati nell'interesse dei ragionieri commercialisti e nell'interesse pubblico, in tariffe deliberate dal Consiglio nazionale, approvato con decreto del Ministero di grazia e giustizia sentito il Ministero

stero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i sindacati nazionali dei ragionieri commercialisti.

Le tariffe comprendono, oltre le opportune tabelle, le norme sui criteri di applicazione nelle varie prestazioni ed il richiamo all'indice di svalutazione monetaria calcolato dall'Istituto centrale di statistica nel momento dell'emissione del decreto ministeriale.

Tutti gli importi monetari indicati si intendono modificati del 5 per cento ogni qualvolta il numero indice abbia subito, rispetto quella base, un incremento di tale entità.

Le tariffe, così adeguate, restano in vigore fino a quando non siano modificate o sostituite da altra deliberazione.

ART. 59.

(Determinazione dei compiti per le singole prestazioni professionali).

I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni medesime.

Si tiene conto altresì della sede, della urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dai risultati conseguiti.

ART. 60.

(Deposito di documenti presso il Consiglio del Collegio – Verbali di conciliazione).

I ragionieri commercialisti non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti, allegando il mancato pagamento degli onorari o dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.

Su reclamo dell'interessato, il Consiglio ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede, e si adopera per la composizione della controversia.

I verbali di conciliazione tra i ragionieri commercialisti ed i loro clienti in materia di compensi professionali e rimborsi di spese redatti alla presenza del presidente del Collegio o di un consigliere da lui delegato e sottoscritti anche dal medesimo, sono titoli esecutivi ad ogni effetto.

I verbali di conciliazione sono depositati nella cancelleria del Tribunale nella

cui giurisdizione ha sede il Collegio; spetta alla cancelleria stessa il rilascio della copia in forma esecutiva.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 61.

(Notificazioni e comunicazioni).

Le notificazioni prescritte dal presente ordinamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di irreperibilità o di rifiuto a riceverle, le notificazioni sono eseguite mediante affissione all'albo pretorio.

ART. 62.

(Riscossione dei contributi).

I Collegi debbono riscuotere per conto del Consiglio nazionale il contributo dovuto da ciascun iscritto di cui alla lettera f) dell'articolo 32.

Ciascun Collegio può riscuotere i contributi previsti dagli articoli 11, lettera o) e 32 lettera f), mediante ruoli annuali compilati dal Consiglio, resi esecutivi dalla Intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori, i quali provvedono all'incasso con la forma e i privilegi previsti per la riscossione dell'imposta sul reddito. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali; l'esattore senza obbligo del riscosso per non riscosso, provvede a rimettere al Collegio locale ed al Consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 63.

(Diritti acquisiti).

Gli iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali e all'elenco speciale alla data di entrata in vigore del presente or-

dinamento, sono iscritti d'ufficio all'albo e all'elenco speciale dei ragionieri commercialisti secondo quanto disposto all'articolo 35 e conservano i diritti acquisiti alla data suddetta.

Gli iscritti al registro praticanti dei rispettivi collegi dei ragionieri e periti commerciali, conservano i diritti acquisiti alla data d'entrata in vigore del presente ordinamento fino al compimento del terzo anno dalla data di iscrizione trascorso il quale devono uniformarsi alle norme del presente ordinamento.

ART. 64.

(Scadenza dei Consigli dei collegi dei revisori dei conti e del Consiglio nazionale).

Il Consiglio nazionale, i Consigli dei collegi ed i revisori dei conti restano in carica fino alla scadenza prevista al momento della loro elezione secondo il precedente ordinamento.

I Consigli regionali sono eletti entro un anno dall'entrata in vigore del presente ordinamento.

ART. 65.

(Norme di attuazione).

Le norme previste per gli esami di abilitazione hanno applicazione dal secondo anno successivo a quello di entrate in vigore del presente ordinamento. Nel frattempo continuano ad avere applicazione le relative disposizioni dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 del regolamento approvato con decreto 9 dicembre 1906, n. 715.

ART. 66.

(Tariffa professionale).

Sino a quando non verrà modificata in applicazione dell'articolo 58 del presente ordinamento, resta in vigore la tariffa delle prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali vigente all'entrata in vigore del presente ordinamento.

Agli importi monetari indicati nella tariffa in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente ordinamento si appli-

cano le integrazioni previste dall'articolo 58, quarto capoverso, assumendo come riferimento l'indice calcolato dall'Istituto centrale di statistica nel momento di entrata in vigore del presente ordinamento.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 67.

(Abrogazioni).

È abrogata qualsiasi altra disposizione incompatibile con le norme del presente ordinamento.